

Sentenza n. 13059 del 24 giugno 2015 (ud 7 maggio 2015) -

Cassazione Civile, Sez. V - Pres. MERONE Antonio - Est. BRUSCHETTA Ernestino
Luigi - Pm. DEL CORE Sergio

-

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio	- Presidente	-
Dott. CHINDEMI Domenico	- Consigliere	-
Dott. NAPOLITANO Lucio	- Consigliere	-
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi	- rel. Consigliere	-
Dott. TERRUSI Francesco	- Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 110/14 proposto da:

La Vigilante S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore D.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via Sicilia n. 50, presso lo Studio dell'Avv. L. Napolitano, rappresentata e difesa dall'Avv. GIASI ANTONIO, giusta delega a margine del ricorso; - ricorrente -

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente e ricorrente in via incidentale -

e Equitalia Sud S.p.A., rappresentata da F.S. in forza di procura speciale in atti, elettivamente domiciliata in Roma, Via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 10, presso lo Studio dell'Avv. Antonio Maio, rappresentata e difesa dall'Avv. D'ANALISTA MASSIMO SARTORIO, giusta delega in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 142/44/13 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, depositata il 9 agosto 2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 maggio 2015 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l'Avv. Antonio Giasi, per la ricorrente; udito l'Avv. Massimo Sartorio D'Analista, per il Concessionario controricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per Rigetto del ricorso principale e accoglimento del ricorso incidentale condizionato e in subordine rigetto del ricorso principale e assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

FATTO

Con l'impugnata sentenza n. 142/44/13 depositata il 9 agosto 2013 la Commissione Tributaria Regionale della Campania, accolto l'appello

dell'Agenzia delle Entrate, in riforma della decisione n. 41/40/12 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, respingeva il ricorso proposto da La Vigilante S.r.l. avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) IRPEF ADD. REG. 2007 emessa per la riscossione di Euro 917.934,20 in quanto "società beneficiaria" solidalmente responsabile con la "società scissa" Istituto di Vigilanza Privata La Vigilante S.r.l. per i debiti fiscali di quest'ultima.

Per quanto d'interesse la CTR, ritenuto "preliminarmente necessario verificare la legittimazione passiva della contribuente... non deliberata dal primo giudice", accertava che pur essendo inter partes incontestato che la scissione fosse stata "parziale", in assenza di produzione del "piano di riparto della scissione", non risultavano dimostrati "l'ammontare del capitale e le obbligazioni della società scissa trasferiti alla beneficiaria" e che il debito fiscale della società scissa doveva intendersi noto alla contribuente atteso che lo stesso emergeva dalle dichiarazioni fiscali dell'Istituto di Vigilanza Privata La Vigilante S.r.l. In secondo luogo la CTR accertava che la "comunicazione d'irregolarità" non era stato provato fosse stata data alla contribuente, ma che "tale adempimento non era tuttavia necessario nella presente fattispecie" atteso che lo stesso non era prescritto a pena di nullità nelle ipotesi in cui la cartella emessa ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, [art. 36 bis](#), avesse chiesto il pagamento delle imposte in modo conforme all'autoliquidazione fatta in dichiarazione.

Contro la sentenza della CTR, la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidata a tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria.

L'Ufficio resisteva con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato affidato a un solo mezzo.

Il concessionario Equitalia Polis S.p.A. resisteva con controricorso.

DIRITTO

1. Con il primo complesso motivo di ricorso la contribuente censurava la sentenza denunciando in rubrica "Violazione e falsa applicazione dell'[art. 360](#) c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 e 5. Violazione e falsa applicazione dell'[art. 112](#) c.p.c.. Error in procedendo".

Nell'illustrazione del mezzo, la contribuente si doleva della circostanza che la CTR, nonostante che le disposizioni in tema di scissione parziale contenessero la responsabilità della "beneficiaria" nei soli limiti dei debiti attribuiti e del patrimonio assegnato, avesse ritenuto non provata la predetta limitazione anche se risultante dalla "documentazione depositata (operazione di scissione parziale)" in cui era stabilito che "all'art. 5 era stato espressamente previsto il patrimonio conferito pari a Euro 490.000,00". Aggiungeva inoltre la contribuente, che doveva giudicarsi "errata la tesi della CTR che, sic et simpliciter, aveva ritenuto estendibile alla beneficiaria tutti i debiti della scissa, in evidente violazione della norma speciale di cui all'[art. 173](#), comma 12, oggi D.P.R. n. 917 del 1986, art. 123 bis" ecc..

2. Con il secondo complesso motivo di ricorso la contribuente censurava la sentenza denunciando in rubrica "Violazione e falsa

applicazione dell'[art. 360](#) c.p.c., nn. 3 e 5. Error in procedendo". E questo perchè, deduceva la contribuente, dall'art. 2506 bis c.p.c., comma 3, la CTR avrebbe dovuto ricavare che a seguito di scissione la società "beneficiarla" poteva rispondere dei debiti della società "scissa" soltanto "nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ricevuto", ciò in quanto "nel progetto di scissione non vi era alcuna indicazione" del debito fiscale.

3. I due motivi, che per la loro quasi identità possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.

A riguardo deve essere in primo luogo fatto osservare come la responsabilità per i debiti fiscali relativi a periodi d'imposta anteriori l'operazione di scissione parziale, sia stata disciplinata dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, [art. 173](#), comma 13, mediante aggiunta di un elemento specializzante rispetto alla omologa responsabilità riguardante le obbligazioni civili. E ciò nel senso che, fermi gli obblighi erariali in capo alla scissa e alla designata, la disposizione in esponente stabilisce che per i debiti fiscali rispondono non solo solidalmente ma altresì illimitatamente tutte le società partecipanti all'operazione. Salvo, sempre, il diritto di esercitare il regresso nei confronti degli altri coobbligati. Lettura questa palesemente confermata dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, [art. 15](#), comma 2, che, dal lato interpretativo sistematico, coerentemente prevede che le società partecipanti la scissione siano tutte solidalmente e illimitatamente responsabili per le somme dovute per le violazioni tributarie. E, nella appena veduta previsione di una illimitata responsabilità solidale, sta appunto il carattere eccezionale della disciplina fiscale della solidarietà discendente dalle operazioni di scissione parziale. Ed invero, come questa Corte ha già avuto occasione di chiarire, anche per obbligazioni civili della scissa esiste solidarietà tra tutte quante le partecipanti all'operazione, ma in questo caso nei limiti di cui all'[art. 2506 bis](#) c.c., comma 2, e [art. 2506 quater](#) c.c., comma 3, (Cass. sez. 3^a n. 15088 del 2001). Il principio di diritto che deve essere affermato è quindi il seguente: "In una fattispecie di operazione di scissione parziale, per i debiti fiscali della scissa relativi a periodi d'imposta anteriori l'operazione, rispondono, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, [art. 173](#), comma 13, solidalmente e illimitatamente tutte le società partecipanti la scissione, come del resto conferma dal lato della interpretazione sistematica il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, [art. 15](#), comma 2, che con riguardo alle somme da pagarsi in conseguenza di violazioni fiscali commesse dalla scissa prevede la solidarietà illimitata di tutte le beneficiarie. E questo differentemente dalla disciplina della responsabilità delle partecipanti la scissione relativa alle obbligazioni civili, per la quale invece l'[art. 2506 bis](#) c.c., comma 2, e [art. 2506 quater](#) c.c., comma 3, prevedono precisi limiti".

4. Con il terzo complesso motivo di ricorso la contribuente censurava la sentenza denunciando in rubrica "Violazione e falsa applicazione dell'[art. 360](#) c.p.c., nn. 3 e 4 e 5. Violazione e falsa applicazione dell'[art. 112](#) c.p.c.. Error in procedendo". A riguardo la contribuente riteneva che l'impugnata cartella avrebbe dovuto essere "preceduta dal cosiddetto avviso bonario che non risultava affatto", questo perchè la legge

stabiliva "la necessità del previo avviso bonario nella ipotesi, come quella in esame, in cui vi fosse stato contrasto tra la dichiarazione resa dal contribuente e il risultato dei controlli automatici".

Il motivo è inammissibile perchè lo stesso non coglie la ratio decidendi dell'impugnata sentenza, che in effetti non è stata affatto quella di ritenere che non vi fosse obbligo di comunicazione dell'avviso bonario in caso di cartella D.P.R. n. 600 cit., ex art. 36 bis, che disconoscesse i redditi dichiarati; bensì, come si è avuto cura di trascrivere in narrativa del presente, è stata quella esattamente opposta per cui non occorre l'avviso bonario essendo le imposte richieste con la cartella de qua conformi a quelle dichiarate dalla società "scissa"; cosicchè, non essendo stata impugnata la reale statuizione della CTR, deriva la perdita dell'interesse processuale a coltivare il motivo (Cass. sez. trib. [n. 23946](#) del 2011; Cass. sez. 1[^] n. 15952 del 2007).

5. Assorbito il ricorso incidentale condizionato.

6. Nelle novità e particolarità della fattispecie trattata, debbono farsi consistere le ragioni che inducono la Corte a compensare integralmente le spese.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; dichiara assorbito il ricorso incidentale; compensa integralmente le spese tra tutte le parti; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, [art. 13](#), comma 1 guater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della contribuente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 cit., art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 maggio 2015.